



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 60 del 22/12/2020

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - PER L' ANNO 2020.
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	A
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	PISTILLO ROBERTO	P
GHISELLI ANGELO	A	CARTOCETI MARZIA	P
BALLERINI ANNA MARIA	P	LOMBARDO ANDREA	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	A
CIARONI DANIELA	P	BORLENGHI PAOLO	P
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Vice Segretario Giovanni Ugoccioni**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BALLERINI ANNA MARIA**, **CARTOCETI MARZIA**, **BORLENGHI PAOLO**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; - la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli

effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

- nel territorio in cui opera il Comune di Vallefoglia è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per L'ATA1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTI ANCHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime e, in particolare, il comma 5, che ha testualmente disposto che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30-07-2020, pubblicata sul portale delle finanze, con la quale sono state approvate le TARIFFE TARI 2020, stabilendo in particolare:

- 1) Di applicare la deroga prevista DL 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 27 – art.107 – comma 5, e pertanto di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, (PEF) per il 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che, all'art. 6, definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

Articolo 6: Procedura di approvazione:

- 6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore (Marche Multiservizi spa e Comune) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro).
- 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DEFINIZIONI:

- ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro) è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- GESTORE del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (Marche Multiservizi spa e Comune), ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- AUTORITÀ (ARERA) è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTA la presenza di più gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti" (Comune e Marche Multiservizi Spa), l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario complessivo, procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le pertinenti determinazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che il PEF, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, è corredato dalla relazione di accompagnamento dell'ATA, nella quale si dà atto dell'attività di validazione e verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati ricevuti dai Gestori e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO che la valutazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ed è stata applicata dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

VISTA la determinazione n. 21 del 16/12/2020 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro, pervenuta al protocollo dell'ente il 17/12/2020 n. 23738, con la quale è stato approvato il PEF TARI anno 2020 del Comune di Vallefoglia per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i., composta da:

- Determinazione n. 21 del 16/12/2020 di ATA Rifiuti (ATA1 Pesaro)
- Allegato A - relazione accompagnamento PEF2020
- Allegato A1 - Relazione PEF 2020 Comune di Vallefoglia
- Allegato A2 - Relazione PEF 2020 Marche Multiservizi spa
- Allegato B - PEF 2020
- Allegato B1 – Prospetto PEF 2020

per il seguente importo

	PEF 2020
COSTI FISSI	860.115,00
COSTI VARIABILI	1.088.003,00
TOTALE	1.948.118,00

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che, compete ad ARERA, l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio integrato rifiuti, e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, i costi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i costi massimi del servizio, che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";
- 3) Di approvare il piano economico finanziario "PEF 2020", redatto secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), validato e trasmesso dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 1 Pesaro, composto da:
 - Determinazione n. 21 del 16/12/2020 di ATA Rifiuti (ATA1 Pesaro)
 - Allegato A - relazione accompagnamento PEF2020
 - Allegato A1 - Relazione PEF 2020 Comune di Vallefoglia
 - Allegato A2 - Relazione PEF 2020 Marche Multiservizi spa
 - Allegato B - PEF 2020
 - Allegato B1 – Prospetto PEF 2020

tutti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per il seguente importo

	PEF 2020
COSTI FISSI	860.115,00
COSTI VARIABILI	1.088.003,00
TOTALE	1.948.118,00

- 4) Di dare atto che il raffronto, tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, risulta il seguente:

	PEF 2019	PEF 2020	DIFF
COSTI FISSI	943.230,00	860.115,00	-83.115,00
COSTI VARIABILI	957.373,00	1.088.003,00	130.630,00
TOTALE	1.900.603,00	1.948.118,00	47.515,00

- 5) Di stabilire che il conguaglio relativo alla differenza tra i costi determinati con il PEF 2019 ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020, risulta essere pari ad euro 45.515,0= ed è recuperabile in tre anni negli esercizi 2021/2022/2023 per € 15.171,67= annuali;
- 6) di dare atto che l'ATA Rifiuti provvederà a trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia dei due Piani Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 7) di provvedere, ove previsto, alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 8) **INOLTRE**, ricorrendo il presupposti dell'urgenza, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine ultimo di approvazione dei PEF fissato al 31.12.2020 dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia).
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 17.12.2020, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 17.12.2020, favorevole;

Illustra la proposta l'Assessore Calzolari evidenziando che l'aumento è stato contenuto al 2,5% rispetto a quello proposto;

Interviene il consigliere Borlenghi chiedendo al Responsabile del Settore Economico Finanziario, presente alla riunione, se il maggior costo di €. 45.515,00 si riferisce a congruaggi di anni precedenti;

Risponde il Responsabile del Settore Economico Finanziario evidenziando che si tratta del congruaggio riferito all'anno 2020;

Replica il consigliere Borlenghi evidenziando che il tasso programmato inflattivo dell'1,7%, utilizzato da ARERA per determinare l'incremento non è rispondente alla realtà ed inoltre trattandosi di un comune virtuoso per la raccolta differenziata, come risulta dalla relazione allegata di Marche Multiservizi, l'ente dovrebbe essere premiato. Rileva infine che l'aumento non è comprensibile anche in relazione ai rilevanti utili prodotti da Marche Multiservizi;

Interviene il consigliere Calzolari che concorda con il consigliere Borlenghi sulle criticità del meccanismo previsto e che alla lunga dovrebbe portare all'applicazione della tariffa puntuale;

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Stante la particolare forma di svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di accertare la reale espressione del voto da parte dei consiglieri comunali, la votazione viene fatta per appello nominale: PRESENTI n. 14, ASTENUTI n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Pistillo R. - Cartoceti M. – Lombardo A.), VOTANTI n. 11, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 10;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con votazione fatta per appello nominale, per le motivazioni sopra

esprese: PRESENTI n. 14, ASTENUTI n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Pistillo R. - Cartoceti M. – Lombardo A.), VOTANTI n. 11, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), FAVOREVOLI n. 10;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Vice Segretario
Giovanni Ugoccioni